

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

breve guida per l'utenza

Consuelo Greco



Introduzione di **Piero Camber**

Realizzato con il sostegno della



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE
inOLTRE

Compito del legislatore è quello di venire incontro alle esigenze che persone e famiglie incontrano nello svolgersi della vita: dalla nascita, all'istruzione e formazione, all'occupazione, così come la tutela della salute e del benessere, garantendo gli opportuni sostegni per coloro che incontrano difficoltà. Ed è una evidenza che le maggiori difficoltà si incontrano nella fase avanzata della vita, nella terza e nella quarta età; è in queste fasce che si concentra e deve concentrarsi, una parte importante delle attenzioni del legislatore.

Oggi riscontriamo che siamo riusciti a fare dei passi importanti, prima con l'approvazione della legge regionale sull'amministratore di sostegno che mi ha visto primo firmatario, poi con l'entrata a regime dei regolamenti attuativi. I primi risultati si vedono ed anche questa pubblicazione è frutto di questo lavoro che ha impegnato il Consiglio Regionale per vari mesi; frutto soprattutto dell'opera e della fatica dei volontari che si stanno così intensamente impegnando in questo settore.

Era quanto speravamo quando abbiamo approvato la legge regionale n. 19 del 2010. Nel rivolgerci al mondo degli operatori dicevamo: «Il vostro compito è quello di cogliere lo spirito della legge, nazionale e regionale, facendola diventare strumento di solidarietà. La legge dovrà consentire che veniate opportunamente preparati per affrontare gli impegnativi adempimenti che tale incarico comporta, perché il bene va fatto bene, ma il bene fatto assieme è meglio.»

Il mio auspicio è che questa pubblicazione possa rappresentare un semplice e valido aiuto a tutti coloro che si trovassero ad essere nominati amministratori di sostegno.

Si tratta di uno strumento importante che va diffuso presso i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le strutture di accoglienza: in generale presso tutte le realtà no profit che sono uno dei grandi “tesori” del nostro vivere sociale.

Un ringraziamento in particolare al magistrato del Tribunale di Pordenone dott. Enrico Manzon per avermi guidato passo passo nella conoscenza pratica della tematica dell'amministrazione di sostegno.

Ringrazio inoltre la dott.ssa Francesca Clocchiatti, magistrato presso il Tribunale di Udine, che ha avuto la pazienza di rivedere e limare con noi questa Guida.

dott. Piero Camber
*Presidente Commissione Cultura
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Estensore della Legge Regionale 19/2010*

L'associazione InOltre è lieta di dare alle stampe questa pubblicazione, auspicabilmente la prima di una serie dedicata ai cittadini e alla soluzione di alcuni dei problemi quotidiani che si trovano ad affrontare.

La figura dell'Amministratore di Sostegno è stata certamente introdotta dalla legislazione nazionale, ma alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia va riconosciuto il merito di averne definito ulteriormente funzioni e applicazioni, tenendo ben presente il tessuto sociale del nostro territorio.

Quest'apprezzabile esempio di sussidiarietà è stato stimolato dal primo firmatario, il Consigliere Piero Camber, e successivamente approvato dall'aula in maniera bipartisan, dopo che nel corso dei lavori per la stesura della norma regionale sono stati coinvolti anche i soggetti che poi sul campo verranno chiamati a realizzarla. A ulteriore suggello di quest'armoniosa collaborazione, è stato perciò intento dell'associazione InOltre fornire il presente prontuario esplicativo, che voleva essere completo, ma al contempo agile e di facile consultazione e l'avvocato Consuelo Greco ha saputo cogliere in maniera efficace tali obiettivi.

I destinatari di questo lavoro non saranno solamente coloro i quali avranno bisogno di ricorrere all'amministrazione di sostegno per un proprio congiunto, bensì pure quanti vogliano ricoprire questo delicato ruolo di supporto ed intendono accostarsi alla norma applicativa per comprendere i contorni precisi di questo prezioso strumento.

dott. Lorenzo Salimbeni

Presidente Associazione Culturale InOltre

Il 19 gennaio del 2004 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con la legge n.6.

Il legislatore ha così creato un nuovo strumento di protezione dei soggetti "deboli", di tutti coloro, cioè che necessitano di un aiuto, di un'assistenza meno invadente di quella ottenuta in passato con gli strumenti dell'interdizione e della inabilitazione.

Grazie all'amministrazione di sostegno è ora possibile dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun beneficiario avendo riguardo alla sua specifica 'fragilità'.

La legge menzionata ha introdotto alcuni articoli nel nostro codice civile al Titolo XII che riguarda le "MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA".

La finalità della legge in questione è quella *"di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"*.

L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione, di aiuto per tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere alle incombenze giornaliere, che non possono o non riescono a prendersi completamente cura di se stessi e dei propri interessi, a causa di una menomazione fisica o psichica o semplicemente per motivi "anagrafici". Questa misura, che può essere temporanea ovvero permanente, consente di aiutare le persone "deboli" senza necessariamente privarle della loro dignità e della loro capacità di agire.

All'amministratore di sostegno può essere affidata la cura della persona del beneficiario nonché l'amministrazione del suo patrimonio.

L'amministratore di sostegno non sostituisce il beneficiario, ma lo assiste, se ne prende cura sotto la "supervisione" del Giudice Tutelare nell'ambito di una procedura caratterizzata dalla celerità e dall'assenza di formalità.

In attuazione della legge nazionale ed in risposta alle esigenze del Friuli Venezia Giulia, la Regione ha recentemente legiferato in materia: la proposta di legge, che ha visto come primo firmatario il consigliere Piero Camber, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale al 16 novembre 2010, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2011.

La legge Regionale n. 19 del 2010 ha tra i suoi obiettivi la formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno, la predisposizione di elenchi di soggetti disponibili a ricoprire tale ruolo, il rafforzamento della rete regionale pubblica e privata coinvolta nell'attuazione della legge, la promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno anche attraverso la creazione di sportelli informativi.

La legge regionale si preoccupa anche di "sostenere" gli amministratori di sostegno: prevede, infatti, la stipulazione di contratti assicurativi per la responsabilità civile connessa all'incarico.



Ci si auspica che questa breve guida possa costituire un efficace strumento informativo di base per l'utenza e comunque per chi vorrebbe aiutare una persona fragile ma non sa da dove iniziare...

Consuelo Greco
Avvocato



INDICE

I BENEFICIARI	11
LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	12
IL RICORSO	13
I RICORRENTI	14
IL GIUDICE TUTELARE	15
L'ASCOLTO DEL BENEFICIARIO	15
LA NECESSITÀ DELLA NOMINA	16
L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO	17
IL DECRETO DI NOMINA	18
LA PUBBLICITÀ DEL DECRETO	20
LA SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	20
GLI EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	21
IL CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI SANITARI	22
GLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	23
LA RELAZIONE ED IL RENDICONTO	24
LE RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	25
LA GRATUITÀ DELL'INCARICO	26
LE GARANZIE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	26
LA REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	27
ALLEGATI	29
APPENDICE NORMATIVA	35





I BENEFICIARI

L'art. 404 del codice civile prevede che “la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

L’istituto in esame si rivolge a tutti coloro i quali, per motivi transitori ovvero permanenti non sono in grado di attendere alle ordinarie esigenze della vita quotidiana.

Concerne, pertanto, quelle persone che per motivi legati alla salute fisica o psichica ovvero all’età anagrafica necessitano di un supporto per compiere determinati atti che possono consistere nel pagamento di una banale “bolletta” così come nella stipula di un contratto bancario o di locazione.

Queste persone vengono indicate dalla legge quali “**beneficiari**” dell’amministrazione di sostegno proprio perché l’istituto in esame ha lo scopo di dare beneficio e sollievo a coloro che, per i motivi più svariati, sentono la pressione delle incombenze quotidiane, il disagio di compiere certe scelte piuttosto che altre, la mortificazione della loro menomazione.

L’amministrazione di sostegno può essere richiesta anche per le persone che sono già sottoposte a interdizione¹ e che hanno perciò un tutore² ovvero per quelle sottoposte a inabilitazione³ e che sono assistite da un curatore⁴.

¹ *Interdizione*: è l’Istituto di protezione offerto dal nostro ordinamento per le persone maggiorenni ovvero per i minori emancipati che si trovano in condizioni di infermità di mente abituale che li rende completamente incapaci di provvedere adeguatamente ai propri interessi.

² *Tutore*: la persona che ha il compito di proteggere l’interdetto, che compie in suo nome e conto tutti gli atti e amministra il suo patrimonio.

³ *Inabilitazione*: è lo strumento giuridico utilizzato per le persone maggiorenni inferme di mente oppure per coloro i quali sono prodighi o dediti all’uso dell’alcool o di sostanze stupefacenti o ancora sono sordi o ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia e non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, il cui stato non è così grave da dover ricorrere all’interdizione.

⁴ *Curatore*: è la persona che controlla e presta il suo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che deve compiere l’inabilitato.

L'amministrazione di sostegno può fungere da strumento di protezione in particolare per gli anziani, i disabili psichici, i sordomuti, i non vedenti, i prodighi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone affette da patologie fisiche che incidono sulla loro autonomia.

L'amministrazione di sostegno è inoltre strumento necessario per la prestazione del "consenso informato" in vista di un intervento chirurgico o di un'indagine medica particolarmente invasiva laddove la persona interessata non sia in grado di prestarlo.

LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La nomina di un amministratore di sostegno può essere chiesta mediante una domanda⁵ da depositare presso il Tribunale, nella cancelleria del Giudice Tutelare⁶ ove il beneficiario ha la sua residenza⁷ o il suo domicilio⁸ (allegato n. 1).

La domanda deve essere redatta su carta uso bollo o similari e depositata, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo (allegato n. 2) nella Cancelleria del giudice tutelare.

Il ricorso è esente da contributo unificato ma deve essere allegata una marca da bollo da Euro 8,00.

L'assistenza legale, per regola, **non** è necessaria (Cassazione Civile sentenza n. 25366 del 2006).

⁵ Questa domanda è detta *ricorso*.

⁶ La cancelleria del Giudice Tutelare si trova presso il Tribunale.

⁷ *Residenza*: luogo dove la persona fisica ha fissato la sua dimora abituale.

⁸ *Domicilio*: la sede nella quale la persona fisica abita.



IL RICORSO

Il ricorso deve contenere:

- * le generalità del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- * l'indirizzo ove vive abitualmente il beneficiario (in alcuni casi può essere diverso dalla residenza anagrafica);
- * le ragioni per le quali si chiede la nomina di un amministratore di sostegno;
- * le generalità e il domicilio dell'eventuale coniuge, dei discendenti⁹, degli ascendenti¹⁰, dei fratelli, o dei conviventi del beneficiario (allegato n. 3).

Il ricorrente¹¹ deve indicare, altresì, le proprie generalità e recapiti, anche telefonici, per consentire alla Cancelleria del Tribunale di contattarlo.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

- * fotocopia del documento d'identità del beneficiario;
- * stato di famiglia (da richiedere in qualsiasi centro municipale);
- * certificato storico di famiglia (da richiedere in qualsiasi centro municipale);
- * documentazione sanitaria;
- * eventuali relazioni dei servizi sociali.

È opportuno indicare tutto ciò che può essere utile alla conoscenza della situazione personale e patrimoniale del beneficiario.

Nel ricorso è necessario indicare se il beneficiario possa comparire personalmente davanti al Giudice Tutelare o se sia il Giudice a doversi recare presso l'abitazione ovvero la struttura ove è ospite in quanto il beneficiario non è trasportabile.

⁹ *Discendenti*: figli, nipoti.

¹⁰ *Ascendenti*: genitori, nonni.

¹¹ *Ricorrente*: la persona che presenta il ricorso, la domanda di nomina.

Eventuali modifiche vanno comunicate prontamente alla Cancelleria del Giudice Tutelare.

Nel ricorso possono essere menzionati gli atti per il cui compimento si ritiene necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno e le generalità delle persone che sono eventualmente disponibili a ricoprire tale ruolo.

Il Giudice Tutelare, nella sua scelta, non è vincolato dalle indicazioni del beneficiario o del ricorrente ma può tenerne conto.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente al momento del deposito nella Cancelleria del Tribunale, davanti al Cancelliere

I RICORRENTI

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato da:

- * beneficiario;
- * coniuge;
- * persona stabilmente convivente;
- * parenti entro il quarto grado¹²;
- * affini entro il secondo grado¹³;
- * tutore;
- * curatore;
- * pubblico ministero.

I **responsabili dei servizi sanitari e sociali**, che hanno in cura o in carico il beneficiario, se vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l'instaurazione di un'amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare ricorso al Giudice Tutelare o ad informare il Pubblico Ministero. In questo caso il ricorso è corredato da una relazione di servizio.

¹² Sono parenti entro il quarto grado: i genitori, i figli, i fratelli e sorelle, i nonni, i nipoti, i bisnonni, gli zii, i prozii ed i pronipoti.

¹³ Gli affini entro il secondo grado sono i genitori del coniuge ed i suoi fratelli e sorelle.



IL GIUDICE TUTELARE

Il magistrato cui è affidata la gestione delle amministrazioni di sostegno è il Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare è colui il quale ha il compito di tutelare la persona fragile attraverso gli strumenti forniti dall'ordinamento giuridico.

È la persona che ascolta il beneficiario, prende atto delle sue esigenze, sceglie l'amministratore di sostegno più adatto a svolgere l'incarico, ne determina i compiti ed i poteri, controlla il suo operato ed interviene laddove sia necessario.

Il Giudice Tutelare può, in ogni momento, modificare il contenuto del decreto di nomina, rendendolo più attuale e più rispondente alle esigenze del beneficiario.

Il Giudice Tutelare può, in ogni tempo, sostituire la persona dell'amministratore di sostegno qualora ne ravvisi la necessità.



L'ASCOLTO DEL BENEFICIARIO

Il Giudice Tutelare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso provvede in merito alla richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno e fissa la data ed il luogo dell'udienza.

Il Giudice Tutelare deve **ascoltare** personalmente il beneficiario e l'udienza si può tenere in Tribunale ovvero, se necessario, nel luogo in cui il beneficiario dimora.

L'ascolto è un momento fondamentale e imprescindibile della procedura

in quanto consente al Giudice Tutelare di comprendere la fondatezza della domanda e quelle che sono le fragilità di ciascun beneficiario; è lo strumento attraverso il quale vengono individuate specificatamente le esigenze del beneficiario e decisi i compiti che dovranno essere svolti dall'amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare deve assumere informazioni e sentire i parenti entro il quarto grado; può sentire anche altre persone che possano fornire informazioni utili sul beneficiario e disporre accertamenti di natura medica e ogni altra indagine ritenuta utile.

Il Giudice Tutelare provvede tenendo conto esclusivamente degli interessi, delle esigenze e dei bisogni della persona per la quale si chiede "protezione".

In questo tipo di procedura interviene anche il Pubblico Ministero che deve formulare il proprio parere sull'opportunità o meno di nominare un amministratore di sostegno.



LA NECESSITÀ DELLA NOMINA

La nomina dell'amministratore di sostegno non è obbligatoria.

Il Giudice Tutelare deve provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno se ciò assicura un'adeguata protezione alla persona debole.

Se vi è necessità, il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti urgenti per la tutela del beneficiario e del suo patrimonio anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio ed indicando gli atti che è autorizzato a compiere.



L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

Il Giudice Tutelare, al termine dell'istruttoria, individua l'amministratore di sostegno più indicato per il caso di specie, tenendo conto delle esigenze personali e patrimoniali del beneficiario, scegliendo tra i suoi famigliari ovvero anche tra estranei al nucleo familiare, qualora non vi siano famigliari disponibili o idonei.

Il nominando amministratore di sostegno è informato della nomina e della data fissata per l'udienza di giuramento con ogni mezzo idoneo (telefono, fax, e *mail*).

All'udienza, l'amministratore di sostegno è informato dei compiti che è chiamato a svolgere.

Il Giudice Tutelare, poi, lo invita a prestare giuramento ed a leggere la seguente formula: "Giuro di esercitare l'ufficio di amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza".

Del giuramento viene dato atto con apposito verbale che è sottoscritto dall'amministratore di sostegno e dal Giudice Tutelare.

L'amministratore di sostegno, dopo il giuramento di rito, deve recarsi nella Cancelleria del Giudice Tutelare, ove gli viene notificato il decreto di nomina: deve sottoscrivere il decreto per la presa visione e ritirarne una copia autentica.

Tutte le ulteriori copie autentiche del decreto di nomina ovvero del verbale di giuramento che l'amministratore di sostegno richiede sono soggette ai diritti di copia.

È previsto, infatti, il versamento di una marca da bollo da Euro 10,62 ogni quattro pagine di copie richieste.

Dopo aver prestato il giuramento di rito, l'amministratore di sostegno può

estrarre le copie degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo dell'amministrazione di sostegno per la quale è stato nominato.

L'amministratore di sostegno deve annotarsi il numero di ruolo generale della procedura: ciò rende più agevole per la Cancelleria la ricerca del fascicolo qualora l'amministratore di sostegno ne faccia richiesta.

IL DECRETO DI NOMINA

Il provvedimento con il quale il Giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno, sia esso provvisorio o a tempo indeterminato, ha la forma del decreto motivato.

Il decreto di nomina deve contenere:

- * le generalità del beneficiario;
- * la durata dell'incarico;
- * l'oggetto dell'incarico;
- * gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario;
- * gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Il decreto di nomina è un provvedimento "tagliato su misura" per ciascun beneficiario, i cui contenuti variano in relazione alle necessità ed ai bisogni della persona nel cui interesse viene predisposto.

Il decreto può prevedere l'**assistenza necessaria** dell'amministratore di sostegno per il compimento di determinati atti laddove questi si sostituisce completamente alla persona del beneficiario ovvero può prevedere un'**assistenza concorrente** nei casi in cui tali atti devono essere compiuti dal beneficiario unitamente all'amministratore di sostegno.

Non esiste, in questa materia, uno schema tipico, ben preciso, ma una volontà di personalizzare quanto più possibile l'intervento dell'amministratore di sostegno, affinché il beneficiario non si senta a disagio per l'assistenza che gli è offerta e possa trarre il maggior vantaggio da essa.

Il decreto di nomina deve contenere, altresì, dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno è autorizzato a sostenere nell'interesse del beneficiario senza ulteriore autorizzazione del Giudice Tutelare.

Qualora il beneficiario necessiti di **spese straordinarie** non ricomprese nei limiti indicati, l'amministratore può fare istanza motivata al Giudice Tutelare.

Il decreto di nomina deve contenere, inoltre, l'indicazione della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, nonché circa le entrate e le spese sostenute nel suo interesse.

Il decreto di nomina può essere modificato o integrato dal Giudice Tutelare in ogni momento, anche d'ufficio.

L'incarico può essere provvisorio ovvero a tempo indeterminato: se è a tempo determinato, il Giudice Tutelare, prima della scadenza, può prorogarlo con decreto motivato.

Se l'ufficio è ricoperto da persona che non è coniuge, convivente ovvero ascendente o discendente del beneficiario, l'amministratore di sostegno non è tenuto a ricoprire detto ruolo oltre i dieci anni.

Contro i decreti del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla Corte D'Appello nel termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto.

Il decreto della Corte D'Appello che decide sul reclamo è ricorribile in Cassazione entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica della decisione.



LA PUBBLICITÀ DEL DECRETO

Sia il decreto di nomina che quello di chiusura dell'amministrazione di sostegno devono essere annotati nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine all'atto di nascita del beneficiario.

Tali adempimenti, che nella pratica vengono espletati dal cancelliere del Tribunale, servono a "pubblicizzare", a dare notizia agli eventuali interessati dell'avvenuta nomina dell'amministratore di sostegno.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario sia titolare di proprietà immobiliari e risieda in Comuni ove vige il sistema Tavolare il decreto di nomina dovrà essere annotato anche all'Ufficio Tavolare.



LA SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il Giudice Tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, ha riguardo esclusivamente a quelli che sono gli interessi del beneficiario e preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

Laddove ciò non sia possibile ovvero il Giudice non ritenga che tale scelta corrisponda alle esigenze di tutela del beneficiario, è nominato un altro soggetto idoneo a svolgere l'incarico.

In ogni caso, non possono essere nominati quali amministratori di sostegno gli operatori pubblici o privati che hanno in cura o in carico il bene-

ficiario.

La nomina è sempre revocabile.

L'amministratore di sostegno può essere designato anche dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata in previsione della sua eventuale e futura incapacità, ma anche in tal caso il Giudice Tutelare può nominare persona diversa laddove sussistano motivi di maggior opportunità.



GLI EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, il destinatario dell'amministrazione di sostegno conserva la sua capacità d'agire.

Tale capacità può essere ridotta, ove necessario, con il decreto di nomina: il Giudice Tutelare può stabilire, infatti, che alcuni atti **possano** essere compiuti esclusivamente dal beneficiario ovvero che alcuni atti **debbano** essere compiuti esclusivamente dall'amministratore di sostegno quale suo rappresentante necessario o, ancora, che determinati atti debbano essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il beneficiario deve essere informato degli atti e delle scelte dell'amministratore; in caso di dissenso l'amministratore deve rivolgersi al Giudice Tutelare, affinché adotti i provvedimenti più opportuni.



IL CONSENSO INFORMATO

Il decreto di nomina può conferire espressamente all'amministratore di sostegno il potere di compiere gli atti necessari ad assicurare la cura, l'assistenza e la riabilitazione del beneficiario compresa l'assistenza a prestare il consenso al compimento, per esempio, di interventi chirurgici ovvero accertamenti medici invasivi (es: PEG), ossia di trattamenti sanitari per i quali è appunto necessario il c.d. "consenso informato".

Qualora, invece, il beneficiario sia totalmente ovvero parzialmente incapace d'intendere e volere ed a causa di ciò non sia in grado di esprimere un valido consenso al trattamento sanitario, l'amministratore di sostegno dovrà presentare apposita istanza nella quale siano chiaramente indicati e certificati dal sanitario curante i seguenti elementi:

1. l'incapacità d'intendere e volere del beneficiario da cui derivi l'impossibilità di esprimere un valido consenso al trattamento sanitario o agli esami diagnostici invasivi;
2. le valutazioni mediche sulla base delle quali sia stata esclusa la sussistenza dello stato di necessità e accertata l'esigenza di effettuare il trattamento.

In tali casi è comunque sempre necessario che non vi sia un dissenso chiaro, libero e consapevole al trattamento sanitario o agli esami diagnostici, univocamente manifestato dall'interessato, nel caso dell'incapacità totale prima della perdita della capacità.

Tali elementi di valutazione devono essere forniti al Giudice Tutelare anche qualora si proponga ricorso per la nomina urgente di un amministratore provvisorio, cioè qualora alla persona bisognosa di tutela non sia stato ancora nominato l'amministratore di sostegno.



GLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno deve svolgere l'incarico con diligenza e fedeltà, nei limiti dei poteri conferiti dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina.

Nello svolgimento del suo incarico, l'amministratore di sostegno deve tenere in considerazione e rispettare le esigenze e le aspirazioni del beneficiario.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione o comunque di quegli atti non contemplati nel decreto di nomina, l'amministratore di sostegno deve ottenere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare presentando apposita istanza.

Senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare, l'amministratore non può compiere gli atti indicati all'art. 374 del codice civile, tra cui, a titolo esemplificativo:

- acquistare beni, eccettuati quelli mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- vendere beni mobili o immobili;
- accettare o rinunciare ad eredità;
- accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- stipulare contratti di locazione di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni possessorie, di nuova opera o danno temuto, ovvero di sfratto.

Il beneficiario deve essere informato degli atti da compiere; in caso di dissenso, l'amministratore di sostegno deve rivolgersi al Giudice Tutelare.

Nell'ipotesi di "conflitto d'interessi", cioè di compimento di atti in cui l'amministratore di sostegno ha anche solo ipoteticamente un suo personale interesse, egli deve preventivamente informare il Giudice Tutelare.

L'amministratore di sostegno deve svolgere il suo ruolo con diligenza ed in caso di scelte o di atti dannosi, il beneficiario, il Pubblico Ministero, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, i responsabili dei servizi sociali impegnati nella cura e nell'assistenza del beneficiario possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché adotti i provvedimenti più opportuni.

LA RELAZIONE ED IL RENDICONTO

L'amministratore di sostegno è tenuto a riferire al Giudice Tutelare delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario alle scadenze indicate nel decreto di nomina con una **relazione** da depositare presso la Cancelleria del Tribunale.

L'amministratore di sostegno, oltre al "diario" delle attività svolte nell'interesse del beneficiario, deve tenere la **contabilità** delle attività e delle passività del beneficiario.

Infatti, oltre alla relazione, l'amministratore di sostegno deve presentare un **rendiconto** delle maggiori voci di spesa e delle entrate del beneficiario; deve indicare, ad esempio, l'ammontare delle singole pensioni, il saldo del conto corrente, i titoli o le azioni, i beni immobili o mobili, le polizze assicurative, il costo del canone di locazione ovvero della retta della casa di riposo, le spese domestiche o personali, ecc.

L'amministratore di sostegno deve conservare la documentazione attestante le spese sostenute in favore del beneficiario.

Alla scadenza fissata dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, pertanto, l'amministratore di sostegno deve depositare:

- la relazione sulle condizioni di vita, di salute e sociali del beneficiario;
- il rendiconto delle entrate e uscite;

- i documenti di spesa di maggior rilevanza;
- gli estratti di conto corrente ovvero le fotocopie del libretto bancario o postale.

LE RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Se l'amministratore di sostegno, durante lo svolgimento del suo incarico viene a conoscenza di ipotesi di reato commesse nei confronti del beneficiario, è tenuto ad informare il Giudice Tutelare ovvero a sporgere denuncia-querela.

L'amministratore di sostegno è responsabile nei confronti del beneficiario sia civilmente che penalmente.

L'amministratore di sostegno è tenuto a rispondere ed a risarcire gli eventuali danni causati dalla sua gestione e può essere rimosso dal suo incarico.

Il beneficiario, il Pubblico Ministero, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado (parenti del coniuge), i responsabili dei servizi sociali impegnati nella cura e nell'assistenza del beneficiario possono chiedere al Giudice Tutelare, con istanza motivata, la sostituzione dell'amministratore di sostegno.

L'amministratore di sostegno può chiedere di essere esonerato dal suo incarico e, quindi, sostituito mediante istanza motivata.



LA GRATUITÀ DELL'INCARICO

L'amministratore di sostegno svolge la sua attività in maniera di regola gratuita.

Tuttavia il Giudice Tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'incarico, può assegnare all'amministratore di sostegno il rimborso delle spese sostenute ed un'equa indennità.



LE GARANZIE

L'operato dell'amministratore di sostegno è sottoposto al controllo e all'approvazione del Giudice Tutelare; il beneficiario è pertanto garantito da tale controllo giurisdizionale.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o eccedenti i limiti e l'oggetto dell'incarico ricevuto possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e dei aventi causa.

Se gli atti in violazione della legge o del decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno sono stati compiuti personalmente dal beneficiario, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, dello stesso beneficiario, dei suoi eredi o aventi causa.

In tutti i casi citati, l'azione di annullamento si prescrive¹⁴ nel termine di cinque anni.

¹⁴ Il diritto si prescrive quando il suo titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Le disposizioni testamentarie in favore dell'amministratore di sostegno non sono valide se sono successive alla sua nomina.

Sono sempre valide le disposizioni testamentarie in favore del coniuge, della persona stabilmente convivente o dei parenti entro il quarto grado del beneficiario anche se ricoprono il ruolo di amministratore di sostegno.

LA REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno è un istituto flessibile e adattabile alle necessità del beneficiario.



Laddove le esigenze di protezione e tutela vengano meno, il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, i responsabili dei servizi sociali impegnati nella cura e nell'assistenza del beneficiario possono, con istanza motivata, chiedere al Giudice Tutelare la cessazione dell'amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare acquisisce le informazioni necessarie e provvede con decreto motivato.

Il Giudice Tutelare può disporre la cessazione dell'amministrazione di sostegno anche d'ufficio quando ritenga tale strumento inefficace per la tutela del beneficiario.

Se il Giudice Tutelare ritiene insufficiente l'amministrazione di sostegno, informa il Pubblico Ministero affinché promuova giudizio d'interdizione o inabilitazione.

In questi casi, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore.





ALLEGATI

FAC SIMILE RICORSO	30
FAC SIMILE NOTA ISCRIZIONE A RUOLO	32
FAC SIMILE ELENCO PARENTI	33

Al Giudice Tutelare del Tribunale
di _____

Il/La sottoscritto/a _____

natura _____ il _____ residente a _____

_____ in via _____ n. _____

tel. _____ cell. _____ C.F. _____

chiede venga nominato un amministratore di sostegno (ex artt. 404 e segg. C.C.) e

_____ tutore _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____ C.F. _____

che attualmente si trova presso la propria residenza ovvero è ricoverato presso _____

All'Uopo indica, per l'eventuale nomina, il/la sig. _____

natura _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____ C.F. _____

ovvero: non è in grado di indicare un soggetto per il conferimento dell'incarico.

Dichiaro

1) di essere parente del beneficiario, in quanto _____
(ovvero: di convivere stabilmente con il beneficiario dal _____)

2) che la richiesta è motivata dalle seguenti ragioni _____

3) che i parenti presumi dell'amministrando sono quelli indicati nell' **allegato elenco**.

4) che l'amministrando **può essere accompagnato/trasportato** presso la sede del tribunale.

Ovvero: che l'amministrando **non può essere accompagnato/trasportato** in Tribunale.

Chiede che all'amministratore di sostegno venga affidati i seguenti compiti

Gestione della persona e degli interessi ed affari economici della stessa

chiede, infine, che nelle more dell'istruttoria

la persona sopra indicata sia nominata, con provvedimento immediatamente efficace, amministratore di sostegno provvisorio al fine di compiere i seguenti atti urgenti : _____

Si allegano :

- nota di iscrizione a ruolo (da ritirare in ufficio)
- certificato medico attestante le condizioni di salute del beneficiario
- estratto dell'atto (o certificato) di nascita
- certificato di residenza
- stato patrimoniale del beneficiario (redditi, rendite, titoli, immobili, ecc.)
- fotocopia dei documenti di riconoscimento del comune e del beneficiario

L'ogo e data _____

FIRMA DEL RICORRENTE



TRIBUNALE ORDINARIO DI
CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Nota di iscrizione a ruolo

SI CHIEDE L'ISCRIZIONE AL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI NON
CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO DELLA SEQUENTE CAUSA:

INTRODOTTA CON

RICORSO

RICHIESTA

PROMOSSA DA _____

A favore di _____

Esente dal contributo unificato

Oggetto: APERTURA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Codice 415061

Cognome e Nome del ricorrente: _____

data di nascita: _____ luogo di nascita: _____

residenza a: _____ via: _____

_____ C.F. _____

Tel. _____ CELL. _____

NOTE _____

DATA _____

FIRMA _____



TRIBUNALE DI:
Ufficio del Giudice Tutelare.
ELENCO PARENTI

Cognome e nome del beneficiario	Luogo e data di nascita	Residenza
---------------------------------	-------------------------	-----------



Parenti (entro il quarto grado) / (Coniuge (non legalmente separato), Persona istituzionalmente convivente, Genitori, Figli, Nipoti ("figli di figli", Fratelli e Sorelle, Zii, Nipoti ("figli di fratelli e sorelle"));

Affini (entro il secondo grado):

Grado di parentela	Cognome, Nome e data di nascita	Residenza ed eventuale recapito telefonico

Luogo e data, _____

FIRMA, _____





APPENDICE NORMATIVA

CODICE CIVILE / Titolo XII Capo I	36
LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 19	42

CODICE CIVILE

Titolo XII

Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (I)

CAPO I

DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 404.

Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405.

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di so-

stegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406.

Soggetti.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella

cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407.

Procedimento.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare la generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408.

Scelta dell'amministratore di sostegno.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convi-

vente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409.

Effetti dell'amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410.

Doveri dell'amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411.

Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412.

Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di so-

stegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413.

Revoca dell'amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2010, n. 19

“Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 Gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto prescritto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l’organizzazione dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.

Art. 2 (Interventi)

1. La Regione, in coerenza con l’articolo 5, comma 2, l’articolo 6, comma 1, lettera i), e l’articolo 8 della legge regionale 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all’articolo 14 della legge regionale 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell’attuazione della legge;
- d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l’istituto dell’amministratore di sostegno;
- e) sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell’assicurazione per la responsabilità civile connessa con l’incarico ricoperto, con le modalità e nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 6;
- f) messa a sistema delle esperienze già attive;

- g) rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
- h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.

2. La Regione inoltre promuove:

- a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
- b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.

3. I Comuni concorrono all'attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006.

Art. 3 (Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno)

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno".

2. Lo sportello ha i seguenti compiti:

- a) promozione e sostegno del lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;
- b) promozione di azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, di corsi di formazione e aggiornamento;
- c) supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;
- d) attivazione e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
- e) fungere da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone fragili,

dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
f) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell'amministrazione di sostegno.

3. L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5.

Art. 4 (Elenchi degli amministratori di sostegno)

1. Ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni forma e conserva l'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno, inclusi quelli stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6.

2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione centrale competente, a fini statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

Art. 5 (Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)

1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Regione può prevedere interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Art. 6 (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, della Conferenza permanente per la program-

mazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:

- a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);
- b) le modalità di rimborso degli oneri finanziari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e);
- c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;
- d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
- e) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

Art. 7 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 6/2006)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia>>.

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4737 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4738 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Spese per promuovere e sostenere

l'istituzione e la gestione dello sportello dell'amministratore di sostegno tramite i Servizi sociali dei Comuni>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4739 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno>>.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

realizzato e stampato nel dicembre 2012
progetto grafico: Gianni Palcich